



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 20 del 03/07/2024

OGGETTO: MISURE FITOSANITARIE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI POPILLIA JAPONICA NEWMAN IN VENETO - ZONA CUSCINETTO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- A seguito del rinvenimento di *Popillia japonica* a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, nell'estate 2023 (FG 59, Particella 1302) l'U.O. Fitosanitario della RV ha incrementato le attività di indagine e messo in atto le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di *Popillia japonica* nel territorio regionale;
- In Veneto è stata istituita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1Agosto 2023 e con decreto del direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, una zona cuscinetto che interessa parte del comune di San Michele al Tagliamento (VE). Tale area è stata definita in continuità con la limitrofa zona cuscinetto individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e corrispondente ad un'area di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata;
- All'interno di quest'area sono in vigore le misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1Agosto 2023 per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman.

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1Agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

VISTO il Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 478 del 25 agosto 2023 “: Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione”;

VISTO il Decreto del direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario RV n. 70 del 01 settembre 2023 “Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di *Popillia japonica* Newman”;

VISTO il Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 225 del 30/04/2024 “adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 07 aprile 2023 “Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia A "Fitosanitario", incardinata presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport” con cui è stato assegnato l'incarico, al direttore dell'U.O. Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca;

CONSIDERATO che con il Decreto del direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 sono in vigore le misure per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman, previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 Agosto 2023;

DATO ATTO CHE con nota n. 17075 registrata al protocollo comunale in data 24-06-2024 è stato trasmesso dalla Regione del Veneto - *Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Fitosanitario* il **Decreto n. 53 del 19/06/2024 comprensivo dell'Allegato A: Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Veneto – Zona cuscinetto**;

ORDINA

che nelle zone delimitate dal perimetro cartografico rappresentato e riportato **nell'Allegato A al Decreto n. 53 del 19 giugno 2024 (Allegato parte integrate della presente ordinanza)**, disponibile anche su sito di Regione Veneto – Servizi Fitosanitari e sito comunale, ricadenti **nell'area cuscinetto** in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), siano adottate per l'anno 2024 e per fino a tutto il 2026 le misure sottostanti in ottemperanza e come da punti n. 9.2 e n. 9.2.1 del Decreto 53 del 19/06/2024:

9.2. Misure da applicare alla zona cuscinetto

1. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm.

2. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata dei substrati di coltivazione a meno che siano stati sottoposti a misure adeguate a prevenire l'infestazione delle piante specificate (pacciamatura applicata prima del periodo di volo dell'insetto ai contenitori con le piante coltivate in substrati).

3. Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori dell'area delimitata nel periodo giugno-agosto, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area delimitata.

L'erba sfalciata può essere lasciata sul prato (mulching), compostata o accumulata in loco.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare lo spostamento dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei detriti vegetali non trattati al di fuori della zona cuscinetto senza i trattamenti previsti, solo a seguito di indagini con esito negativo su campioni di suolo o visive sulla vegetazione effettuate nei periodi opportuni. Le informazioni sull'esito di tali indagini verranno comunicate agli operatori interessati.

9.2.1. Trattamenti ammessi per derogare al divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati.

Le modalità e il luogo di conferimento dei detriti vegetali destinati ad essere trattati in apposite aree ricadenti all'interno della zona specificata (zona infestata oppure zona infestata + zona cuscinetto) vengono definiti dall'amministrazione Comunale per il territorio di competenza in accordo con l'U.O. Fitosanitario.

I trattamenti ammessi per lo spostamento dei detriti vegetali al di fuori della zona specificata sono i seguenti:

1. Solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altre contenitori trasparenti di raccolta) che deve permanere per almeno 2 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;

2. Fumigazione del detrito vegetale in container chiuso con fosfina (Fosfuro di idrogeno, PH₃) ad opera di ditte specializzate;

3. *Cippatura o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata.*

Il divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati non comprende gli sfalci da foraggio e la trinciatura degli stocchi di mais.

L'insetto è visibile e viene descritto al punto **2. Tassonomia e biologia** del decreto 53/2024 allegato alla presente. In caso di ritrovamento di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza, è necessaria la tempestiva segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale al seguente recapito: fitosanitari@regione.veneto.it fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ Data
- ✓ Localizzazione del sito di ritrovamento;
- ✓ Fotografia dettagliata dell'insetto;
- ✓ Recapito a cui essere contattati.
- ✓ Oggetto della e-mail "segnalazione *Popillia japonica*"

Se possibile gli individui vanno catturati e consegnati al personale dell'U.O. Fitosanitario in contenitori sigillati.

AVVERTE

CHE le accertate violazioni a tutti i punti e commi richiamati nella presente ordinanza e facenti parte del Decreto 53 del 19/06/2024, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevedono ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

1. Che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, i tecnici del servizio Fitosanitario Regionale, il Corpo dei Carabinieri Forestale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
2. Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune e venga trasmesso per conoscenza agli Uffici del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto e Regione FVG;
3. La validità del presente atto è subordinata a quanto indicato nell'Allegato A del Decreto 53 del 19/06/2024 emanato dal direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto allega e facente parte integrante della presente ordinanza.

Il Sindaco

Comune di San Michele al Tagliamento, li 03/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2024 al 18/07/2024.

IL MESSO COMUNALE

Mecchia Pier Luigi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MECCHIA PIER LUIGI

DATA FIRMA: 03/07/2024 13:09:00

IMPRONTA: 35373432663033636430376637626338633735653631663434386539316166633635376532666261